

Le conseguenze economiche del divorzio

di CHIARA CERSOSIMO

Trascorsi più di due anni dalla separazione, la moglie chiedeva, con ricorso, la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio; l'affidamento della prole minorenni con collocazione presso di lei e la corresponsione di un assegno di mantenimento in favore proprio e dei figli, di valore rispettivamente pari ad Euro 300,00 e 1.000,00.

Il marito, costituitosi in giudizio, non si opponeva alla domanda di divorzio, ma contestava le altre domande. In particolare, chiedeva un assegno di mantenimento della prole, a suo carico, pari ad Euro 200,00 per ogni figlio, oltre al 50 % delle spese straordinarie e il rigetto della domanda di assegno divorzile in favore della ricorrente.

Accertata l'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, il Tribunale pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Con riferimento all'affidamento della prole, il giudice ravvisava che la figlia era ormai divenuta maggiorenne e pertanto, nulla poteva essere statuito nei suoi riguardi; mentre, con riferimento al figlio, era confermato l'affidamento congiunto ad entrambi i genitori con collocazione presso la madre, così come disposto dalla sentenza di separazione.

Quanto alla determinazione dell'assegno di mantenimento della prole, il Tribunale scorgeva che i figli, in caso di separazione o divorzio dei genitori, hanno diritto a godere di un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia e, in linea di principio, analogo a quello goduto in costanza di coniugio (Cass., ord., n. 21273/2013; Cass., n. 17089/2013; Cass., n. 3363/1993). Per tali ragioni, nell'ipotesi di cessazione degli effetti civili del matrimonio, i genitori restano sempre obbligati, in proporzione alle rispettive capacità, a contribuire all'assistenza e al mantenimento dei figli, avuto riguardo alle esigenze attuali degli stessi. Nella specie, stante l'aumento delle esigenze economiche del figlio minorenni e della figlia maggiorenne non economicamente sufficiente e, tenuto conto delle condizioni economiche del padre, il giudice accoglieva la domanda della ricorrente, ritenendo congruo ed adeguato un assegno di mantenimento pari alla somma complessiva di Euro 1.000,00 per entrambi i figli.

Con riguardo alla richiesta di assegno divorzile, il Tribunale faceva applicazione dell'ultimo orientamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass., n. 18287/2018), secondo il quale

l'assegno di divorzio (art. 5, comma 6, l.n. 898/1970) esplica una funzione principalmente perequativo-compensativa. Affinché il richiedente abbia diritto alla prestazione periodica è necessario che costui risulti privo di mezzi adeguati, ovvero che sussista una significativa disparità economica tra gli ex coniugi che, considerati gli elementi di cui alla prima parte dell'art. 5, comma 6, l. div., sia espressiva delle scelte condivise in costanza di matrimonio. Ove, dalle risultanze processuali emerga che la causa della suddetta disparità economica non trovi causa nelle scelte concordate in costanza di coniugio, il giudice potrà, comunque, riconoscere il diritto all'assegno in chiave puramente assistenziale. A tal fine il richiedente dovrà risultare privo di adeguati redditi propri e da lavoro e, quindi, di essere incapace di procurarsi autonomamente quanto necessario per coprire le spese di un'esistenza libera e dignitosa (Cass., n. 2043/2018; Cass., n. 11538/2017; Cass., 15481/2017).

Configuratosi il diritto all'assegno in chiave perequativa o assistenziale è, poi, necessario valutare, ai fini della sua attribuzione, se la differenza reddituale tra gli ex coniugi o la carenza di mezzi adeguati a vivere una vita dignitosa possa essere superata, dal richiedente, attraverso il recupero o il consolidamento della propria attività professionale, in rapporto all'età e alle concrete possibilità offerte dal mercato del lavoro.

Nel caso di specie, il Tribunale scorgeva la mancata prova di qualsiasi contributo, economico e/o personale, offerto dalla donna ai fini della formazione del patrimonio familiare o personale dell'ex marito. Per di più, la lunga durata del matrimonio non assumeva rilevanza alcuna, in assenza di dimostrazione di rinunce professionali dovute all'impegno profuso dalla stessa nella compagine familiare. Risultavano, quindi, insussistenti i requisiti per il riconoscimento dell'assegno in funzione perequativo-compensativa.

Con riferimento all'attribuzione dello stesso in chiave assistenziale, si scorgeva che, sebbene non fosse stato provato che la richiedente disponesse di una stabile e regolare occupazione, era stata, comunque, dimostrata la sua capacità lavorativa e la disponibilità della casa in cui viveva, di cui ne risultava proprietaria. Per tali ragioni, l'ex moglie appariva dotata di adeguati mezzi di sostentamento o comunque della capacità di procurarseli. A tali fini, infatti, occorre considerare il reddito potenziale effettivo della richiedente, ovvero il reddito in relazione alle sue concrete possibilità di sfruttamento economico, diretto e indiretto, e della relativa liquidità (Cass., n. 5240/2009).

Tutto ciò considerato, il Tribunale escludeva il diritto dell'ex moglie all'assegno divorzile e ne rigettava la domanda.